

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 180/36/2012**

### **Svolgimento del processo**

1) La Cabipa s.r.l. con ricorso ricevuto dalla Commissione l'1.2.2011, e iscritto al R.G. n.1510/11, impugnava la comunicazione (c.d. "avviso bonario") ex art 36 bis D.P.R. 600/1973 notificata dall'Ufficio a seguito del controllo della dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2007 ove era stato rilevato ai fini Ires un minor credito di € 27.485,00.

Con altro ricorso ricevuto dalla Commissione l'10.6.2011, e iscritto al R.G. n.8623/11 la Cabipa s.r.l. impugnava la cartella di pagamento per € 40.285,94 recante tra l'altro l'iscrizione a ruolo a titolo di Ires periodo d'imposta 2007 di € 27.485 oltre sanzione e interessi.

2) L'Ufficio si costituiva nel giudizio R.G. n.1510/11 con memoria 1.4.2011 con la quale eccepiva la non impugnabilità della comunicazione ex art 36 bis D.P.R. 600/1973, sostenendo anche che la pretesa erariale di cui alla comunicazione era in ogni caso legittima poiché la ricorrente si era portata in detrazione la somma di € 27.485,00 quale credito scaturente dal precedente periodo d'imposta 2006 che non le spettava avendo ommesso la dichiarazione per tale anno.

La ricorrente replicava con memoria 3.4.2012, producendo documenti.

3) La controversia veniva discussa dalle parti all'udienza del 19.4.2012 passando quindi in decisione.

### **Motivi della decisione**

1) Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi proposti perché aventi per oggetto la medesima pretesa tributaria avanzata prima con l'avviso bonario e poi con la cartella di pagamento.

2) Con il ricorso R.G. n.1510/11 la ricorrente ha impugnato l'avviso bonario relativo alla dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2007.

La Commissione ritiene che tale avviso bonario sia stato superato dalla successiva cartella di pagamento che ne ha recepito i rilievi, e che pertanto l'effettivo oggetto del contendere sia la richiesta di pagamento contenuta nella cartella impugnata con il ricorso R.G. n.8623/11.

Conseguentemente le questioni riguardanti la impugnabilità dell'avviso bonario appaiono a fronte della successiva cartella non più rilevanti.

3) La ricorrente contesta la cartella per la parte che riguarda l'importo di € 27.485,00, richiesto a titolo di Ires per l'anno d'imposta 2007, oltre ai relativi interessi e sanzioni.

La contribuente infatti, come dichiarato dall'Ufficio nella memoria 1.4.2011, nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007 si era portata in detrazione la somma di € 27.485,00 quale credito scaturente dal precedente periodo d'imposta 2006, credito non riconosciuto dall'Ufficio.

3) La cartella in questione è stata emessa ex art.36 D.P.R. n. 600/73, che consente all'Amministrazione di avvalersi di procedure automatizzate per correggere errori materiali commessi nella dichiarazione dal contribuente.

Nella fattispecie però non si è in presenza di errore materiale della contribuente, ma di un credito d'imposta che questa ha esposto in dichiarazione ritenendo di avervi diritto, e che

l'Ufficio avrebbe potuto contestare solo mediante un regolare atto di accertamento (Cass. sentenza n.11712/2011).

La cartella nella parte contesta dalla ricorrente va pertanto annullata.

4) Le spese di lite vanno compensate in ragione del comportamento della ricorrente che ricevuto l'avviso bonario non ha dato i necessari chiarimenti all'Ufficio, quanto avrebbe potuto evitare il presente contenzioso.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G. n.1510/11 e R.G. n.8623/11 così provvede:

annulla la cartella di pagamento impugnata riguardo all'importo di € 27.485,00 per Ires 2007 e relativa sanzione e interessi. Spese compensate.